



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici
delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado
della regione Marche.

LORO PEO

Ai dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI

LORO PEO

AL SITO WEB

Oggetto: Ordinanza n. 8 del 5 marzo 2021 del Presidente della Regione Marche acquisita a nostro protocollo AOODRMA n. 4466 del 05-03-2021

INDICAZIONI OPERATIVE

Facendo seguito alla nota 202103051306 -allegata- si trasmette la Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 8 del 5 marzo 2021.

Resta confermato quanto anticipato nella predetta nota:

- nelle provincie di Ancona e Macerata le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza a far data da domani sabato 6 e fino a domenica 14 marzo p.v. (art. 1, c.1, lett. a);
- nelle provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro-Urbino le istituzioni scolastiche di I e II grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata a far data da domani sabato 6 e fino a domenica 14 marzo p.v. (art. 1, c. 1, lett. b).

Si raccomanda il rigoroso rispetto di quanto contenuto nella Ordinanza in parola.

Per completezza d'informazione si rende noto che al link:

<https://www.governo.it/it/articolo/covid-19-il-presidente-draghi-firma-il-nuovo-dpcm/16343> è rinvenibile il testo del DPCM 2 marzo 2021 le cui disposizioni restano efficaci fino al 6 aprile p.v..

Resta attiva la segreteria operativa di questa Direzione Generale -Ufficio Scolastico Regionale raggiungibile ai consueti recapiti 071 22951 (centralino) e 071 2295476 (segreteria del Direttore Generale) ovvero all'indirizzo direzione-marche@istruzione.it

Allegati n. 2:

- m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0004466.05-03-2021 Ordinanza Regione Marche n. 8 del 5 marzo 2021
- 202103051306

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone

Firmato digitalmente da
FILISSETTI MARCO UGO
7000A+2P6CZ5K3434N
g0f0g14t4M-
NO -c=IT, o=Regione Marche, ou=REGIONE LOMBARDA, cn=FILISSETTI MARCO UGO
6087000A+2P6CZ5K3434N
g0f0g14t4M-givenName=MARCO
UGO, sn=FILISSETTI
Data: 2021.03.05 17:19:53 +0100

202103051624 Trasmissione Ordinanza presidente Regione Marche n 8 del 5 marzo 2021 efficacia 6 14 marzo. Sospensione presenza ogni ordine e grado AN e MC zona rossa e I e II grado AP FM PU.

firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

Ordinanza n. 8 del 5 marzo 2021

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per

Il Presidente

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 »»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 27 febbraio 2021 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche, Lombardia e Piemonte», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2021, con la quale alla Regione Marche sono state applicate, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 16 febbraio 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 20 febbraio 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 22 febbraio 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 26 febbraio 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 2 marzo 2021;

Visto il verbale n. 161 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, tenutasi in data 27 febbraio 2021;

Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio Sanità ID: 22248292|05/03/2021|SAN, agli atti della Segreteria Generale, che così conclude *«alla luce dell'andamento epidemiologico sopra indicato si rileva l'opportunità di ulteriori e significative iniziative, rispetto a quelle in essere, vista l'elevata diffusione della circolazione virale in questo territorio, volte al maggior contenimento del virus Sars-*

Il Presidente

CoV-2 nella provincia di Macerata, che supera il tasso di incidenza cumulativo di 250 per 100.000 abitanti. Misure di mitigazione in essere andrebbero confermate nella provincia di Ancona.

Si raccomanda che nelle altre province siano attivati interventi che abbiano come obiettivo la riduzione della diffusione del virus Sars-CoV-2 nei principali setting frequentati dalle classi maggiormente colpite in età giovanile (11-24 anni con incremento maggiore nell'ultimo periodo analizzato) ...”;

Preso atto che dalla relazione sopra richiamata si evince con riferimento alla popolazione in età scolastica un significativo incremento dei contagi e che le misure previste per le zone arancioni risulterebbero, in relazione alla curva epidemiologica registrata, non sufficienti ad arrestare in modo efficace la crescita del contagio, rendendo necessarie ulteriori e più efficaci restrizioni;

Considerato che l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus e, pertanto, si rende necessario adottare ogni misura di controllo ulteriore al fine di contenere la diffusione del contagio nei territori interessati e tutelare prioritariamente la salute e la sicurezza dei cittadini;

Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio della P.F. Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione ID: 2246828|05/03/2021|IFD agli atti della Segreteria Generale;

Ritenuto necessario, in forza del principio di precauzione e alla luce della rivalutazione della situazione alla stregua della nuova disciplina e dell'evolversi dei rilievi epidemiologici, proseguire, nelle more dell'adozione di ulteriori provvedimenti statali, nell'adozione di misure stringenti di isolamento con riferimento ad aree di ambito provinciale nelle quali si rileva un eccezionale peggioramento del quadro epidemiologico, nonché ulteriori misure su tutto il territorio regionale nel quale si evidenzia una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

Visti l'art.21 comma 2 e l'art. 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Sentito il Ministro della Salute;

Sentiti i Prefetti della Regione Marche;

Sentiti il Tavolo permanente DM 78 e il Tavolo regionale di confronto, convocati dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche il giorno 5 marzo 2021;



ORDINA

Art. 1

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, a decorrere dalle ore 00:00 del 6 marzo 2021 e fino alle ore 24:00 del 14 marzo 2021, ferme restando le misure statali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, sono adottate le seguenti misure:

a) ai territori della Provincia di Ancona e della Provincia di Macerata si applicano le misure di cui Capo V (Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;

b) nei territori delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro Urbino le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

c) nei territori delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro Urbino è sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo restando in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e altre attività, didattiche o curricolari eventualmente individuate dalle università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica possono proseguire, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Per le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica si applicano le medesime disposizioni per quanto compatibili, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori.

Il Presidente

2. È fortemente raccomandato lo svolgimento dell'attività didattica con modalità a distanza nelle istituzioni scolastiche non ricomprese nel precedente comma e in cui si registra un aumento dei casi di contagio da virus SARS-CoV-2.
3. Occorre sempre far uso dell'autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento.

Art. 2

1. Nel territorio regionale è fortemente raccomandato di rispettare rigorosamente il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, all'interno e nelle adiacenze di qualsiasi tipologia di attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 3

1. La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4 del d.l. 19/2020. All'irrogazione delle sanzioni si provvede ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 33/1998, ove non già previsto dalla normativa statale.


Art. 4

1. La presente ordinanza può essere modificata o revocata in relazione all'andamento dell'indice di contagio (Rt) e della situazione epidemiologica complessiva in considerazione dei relativi indicatori come individuati dalla normativa nazionale.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Regione, ai Presidenti delle Province e ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche, ai Rettori delle Università delle Marche, al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, alla Camera di commercio per le Marche e alle categorie economiche e sociali delle Marche.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito web della Regione.

Ancona, 5 marzo 2021

Il Presidente
Francesco Acquaroli

5





Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

**Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici
delle scuole statali e paritarie
di ogni ordine e grado
della regione Marche.
LORO PEO**

**Ai dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI
LORO PEO**

AL SITO WEB

Oggetto: Avviso prossima emanazione Ordinanza regionale.

Attivazione della DDI per le scuole di ogni ordine e grado nelle provincie di Ancona e Macerata e per le scuole secondarie di I e II grado delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro-Urbino.

Entrata in vigore da sabato 6 marzo a domenica 14 marzo 2021.

La Regione Marche nella riunione del Tavolo regionale di confronto presso USR Marche, riunitosi con urgenza oggi 5 marzo, illustrati i dati dell'andamento della situazione epidemiologica e sentiti i componenti del Tavolo, ha comunicato, che il Presidente della Regione adotterà nella giornata di oggi, venerdì 5 marzo un'apposita ordinanza per il contenimento del fenomeno epidemiologico SarsCov-2.

L'emananda Ordinanza del Presidente della Regione prevederà la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado nei territori delle provincie di Ancona e Macerata a far data da sabato 6 e fino al 14 marzo p.v.

La stessa Ordinanza per le restanti scuole delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro-Urbino disporrà la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di I e II grado ugualmente a far data da sabato 6 e fino al 14 marzo p.v..

Le SS.LL. attiveranno per il periodo così definito il Piano DDI come previsto dall'ordinamento.

In tutte le scuole del territorio marchigiano trova applicazione inoltre quanto stabilito dall'art. 43 del DPCM del 2 marzo 2021 e più precisamente: "Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con

202103051306 Avviso sospensione attività didattiche Ordinanza regionale dal 6 al 14 marzo 2021

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.

Quanto sopra si comunica fermo restando le disposizioni che saranno contenute nell'Ordinanza regionale che si avrà cura di trasmettere tempestivamente, con le opportune ulteriori precisazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone

202103051306 Avviso sospensione attività didattiche Ordinanza regionale dal 6 al 14 marzo 2021

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22

IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE

- VISTO il decreto-legge 08 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d – bis il quale prevede che “*con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro per la Pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte [...] a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza*”;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTA il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*”;
- VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005*”, e in particolare l'articolo 12;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*” e in particolare l'articolo 16;
- VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18;
- VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “*Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 giugno 2019, n. 461, con il quale sono state adottate le “*Linee di indirizzo nazionali sulla*



Ministero dell'Istruzione

- scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “*Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021*”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, recante “*Linee guida sulla didattica digitale integrata*”;
- VISTI i verbali n. 82 e n. 90 delle riunioni del Comitato Tecnico scientifico tenutesi presso il Dipartimento della Protezione Civile rispettivamente il giorno 28 maggio e il giorno 22 giugno 2020, aventi ad oggetto il Documento recante “*Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico*”;
- VISTO il protocollo d'Intesa del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 87 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19;
- VISTO il Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020 recante “*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*”;
- ATTESA l'esigenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, di adottare misure che tengano conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica digitale integrata;
- VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 7 settembre 2020;
- VISTO il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n.47 del 15 settembre 2020;
- RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti le procedure e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali. In particolare, all'articolo 3, comma 2 lett. a) si fa riferimento alla condizione dell'alunno così come certificata e descritta nel Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020; si recepisce la definizione normativa degli studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 e pertanto compatibile con il dettato dell'articolo 3, comma 2, lett. b) e c) in cui si richiama per quanto compatibile la normativa già vigente per l'istruzione domiciliare e la scuola in ospedale; l'articolo 3, comma 2, lett. h) è stato riformulato tenuto conto delle indicazioni fornite, non assimilando la particolare condizione di salute degli studenti ai BES e alla disabilità; si è riformulato l'articolo 4 richiamando la sola normativa vigente considerando le valutazioni già in corso di svolgimento o periodiche di prossima attuazione;
- SENTITO il Ministro dell'economia e delle finanze con nota n. MEF - GAB 16008 del 08 ottobre 2020;
- SENTITO il Ministro per la pubblica amministrazione con nota n. ULM_FP 0001524 del 18 settembre 2020;

ORDINA



Ministero dell'Istruzione

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza intende garantire, per l'anno scolastico 2020/2021, la tutela del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi definendo le modalità di svolgimento delle attività didattiche tenuto conto della loro specifica condizione di salute, con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione certificata, nonché del conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza.

Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

- a) alunni e studenti: studenti
- b) Didattica Digitale Integrata: DDI
- c) Pediatra di Libera Scelta: PLS
- d) Dipartimento di Prevenzione: DdP
- e) Medico di Medicina Generale: MMG

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di didattica indirizzate agli studenti con patologie gravi o immunodepressi. Tale condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all'istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.
2. Gli studenti di cui al comma 1, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l'istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'istituzione scolastica, così come declinati all'articolo 3.

Articolo 3

(Svolgimento dell'attività didattica)

1. Ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e delle annesse Linee Guida, agli studenti individuati ai sensi dell'articolo 2 è garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità.
2. A tal fine, nell'ambito del principio di autonomia, le istituzioni scolastiche:
 - a) prevedono nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata il diritto per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi a beneficiare della stessa, in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto della particolare condizione certificata dell'alunno secondo le procedure descritte nel Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020;
 - b) consentono agli studenti di cui all'articolo 1, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare



Ministero dell'Istruzione

- di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di “scuola in ospedale” nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti già assegnati alla istituzione scolastica di appartenenza;
- c) valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d'intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È comunque garantita l'attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata di cui all'articolo 2, comma 1;
 - d) effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche;
 - e) prevedono specifiche misure a tutela dei dati dei minori anche mediante apposita integrazione del Regolamento d'istituto;
 - f) garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell'offerta formativa di DDI;
 - g) favoriscono il rapporto scuola - famiglia attraverso l'aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione;
 - h) ai fini dell'inclusione degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in cui siano stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità di cui alla presente ordinanza;
 - i) valutano, d'intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico.

Articolo 4

(Valutazione)

1. La valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi è condotta ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe coordinano l'adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell'attività didattica.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza sono integrate e aggiornate, tenuto conto delle eventuali indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, delle disposizioni normative sopravvenienti e dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica.
2. All'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

IL MINISTRO

On. Dott.ssa Lucia Azzolina

Firmato digitalmente da
AZZOLINA LUCIA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ E
RICERCA